

Circolare 1/2014

Spett.li clienti in indirizzo

Reggio Emilia, li 27/02/2014

Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) - Principali novità fiscali

INDICE

1 Premessa	2
2 Sintesi delle principali novità in materia fiscale	2

1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2013 n. 147 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2014”, entrata in vigore l’1.1.2014.

Prima ancora della relativa entrata in vigore, alcune disposizioni sono state modificate dal DL 30.12.2013 n. 151, entrato in vigore il 31.12.2013.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2014.

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
Detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati	<p>A decorrere dall’1.1.2014, vengono incrementate le detrazioni IRPEF spettanti ai titolari di:</p> <ul style="list-style-type: none">• redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni);• alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (es. compensi dei soci lavoratori delle cooperative, borse di studio, compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di “lavoro a progetto”). <p>Gli incrementi delle detrazioni spettano ai titolari di un reddito complessivo fino a 55.000,00 euro, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, sulla base di apposite formule matematiche.</p> <p>Le nuove detrazioni devono essere applicate dai sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute.</p>
Detrazioni IRPEF per oneri	<p>Viene previsto il riordino, entro il 31.1.2014, delle detrazioni IRPEF del 19% per oneri, disciplinate dall’art. 15 co. 1 del TUIR e da altre norme ad esso riconducibili.</p> <p>Qualora entro tale termine non vengano adottati i provvedimenti di riordino, la misura della detrazione IRPEF è ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 19% al 18%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013;• al 17%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014.
Detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio	<p>Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50%, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;• 40%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.
Detrazione IRPEF per acquisto di mobili ed elettrodomestici	<p>La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014.</p>
Detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica	<p>Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spetta una detrazione IRPEF/IRES del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;• 50%, per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

	<p>Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015; • 50%, per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.
ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
<p>Detrazioni IRPEF/IRES per interventi antisismici</p>	<p>Per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013, si beneficia di una detrazione IRPEF/IRES pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014; • 50%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.
<p>Contributo di solidarietà</p>	<p>Viene prorogata dall'1.1.2014 al 31.12.2016 l'applicazione del contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF eccedente l'importo di 300.000,00 euro lordi annui.</p> <p>Il contributo di solidarietà del 3% in esame non è dovuto in relazione ai trattamenti pensionistici per i quali è previsto uno specifico contributo di solidarietà del 6-12-18%, destinato alle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ma l'importo di tali trattamenti rileva ai fini della determinazione della suddetta soglia di 300.000,00 euro.</p>
<p>Lavoratori dipendenti "frontalieri"</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2014, nei confronti dei lavoratori dipendenti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (c.d. "frontalieri"), continua a concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (e relative addizionali) solo l'importo eccedente i 6.700,00 euro.</p>
<p>Atleti professionisti</p>	<p>Nei confronti degli atleti professionisti con rapporto di lavoro dipendente, costituisce <i>fringe benefit</i> tassabile anche il 15% del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le relative prestazioni sportive, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.</p>
<p>Campione d'Italia</p>	<p>I redditi prodotti in franchi svizzeri delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, per un importo complessivo fino a 200.000 franchi, sono convertiti in euro con un abbattimento forfettario del 30%, oggetto di rideterminazione annuale al fine di tenere conto delle variazioni di cambio tra le due valute.</p>
<p>Cinque per mille IRPEF</p>	<p>Anche nel 2014 si applica la facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano in

	<p>determinati settori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; • finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; • finanziamento della ricerca sanitaria; • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
--	---

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
Deducibilità IRPEF somme restituite	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2013, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF.</p> <p>L'ammontare non dedotto, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dei periodi d'imposta successivi.</p> <p>In alternativa, si può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.</p>
Deducibilità perdite su crediti	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione <i>pro soluto</i> del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), è possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.</p>
Rettifiche di valore su crediti	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, in relazione a banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi; • le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono, invece, deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.
Deducibilità dei canoni di <i>leasing</i>	<p>A decorrere dai contratti di <i>leasing</i> stipulati dall'1.1.2014, viene ridotto il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il "monte canoni" totale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni mobili delle imprese (fatta eccezione per i veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa, adibiti ad uso pubblico ovvero concessi in uso promiscuo ai dipendenti), si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento "tabellare" a 1/2 del suddetto periodo; • per i beni immobili delle imprese, si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento "tabellare", con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo "fisso" di 12 anni; • per gli immobili dei professionisti, si passa ad una durata minima fiscale

	di 12 anni.
Rivalutazione beni d'impresa	<p>Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012; • mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti, pari al 16% (per i beni ammortizzabili) ovvero al 12% (per i beni non ammortizzabili). <p>Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2013.</p> <p>L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2013 e le successive entro i termini per il versamento a saldo delle imposte per il 2014 e il 2015.</p>

STUDIO CATELLANI
COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
<i>segue</i>	<p>I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in generale, dal periodo d'imposta 2016; • agli specifici fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere dall'1.1.2017. <p>È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.</p>
Riallineamento valori operazioni straordinarie	<p>Viene prevista la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riallineare i valori civili e fiscali dei beni materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni immobilizzate, acquisiti con operazioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, mediante l'assolvimento della stessa imposta sostitutiva del 16% o del 12% prevista per la rivalutazione; • riallineare i maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali, derivanti da operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%.
Rideterminazione e costo fiscale partecipazioni e terreni	<p>Entro il 30.6.2014 è possibile rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere un'apposita perizia asseverata di stima della partecipazione o del terreno, da un professionista abilitato; • versando un'imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni "non qualificate") o del 4% (partecipazioni "qualificate" e terreni). <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 30.6.2014; • oppure in tre rate annuali scadenti il 30.6.2014, il 30.6.2015 e il 30.6.2016, con l'applicazione del 3% di interessi. <p>I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.</p>
Deduzione IRAP per l'incremento occupazionale	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi; • per un importo annuale non superiore a 15.000,00 euro per ciascun nuovo dipendente assunto; • nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classifi-

STUDIO CATELLANI
COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

	<p>cabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.</p> <p>L'incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</p> <p>L'incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.</p>
ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
Base imponibile IRAP delle banche, finanziarie e assicurazioni	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle banche e degli altri enti finanziari, anche le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi; • delle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo, in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.
Attività per imposte anticipate iscritte in bilancio	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, viene prevista la possibilità/l'obbligo di applicare il regime di conversione in crediti d'imposta anche alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ai fini IRAP.</p>
<i>Transfer pricing</i>	<p>Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007, la disciplina in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, si applica anche ai fini IRAP.</p> <p>Le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità <i>on line</i> e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.</p>
Tassazione delle società agricole	<p>Dall'1.1.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le snc, le sas, le srl e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, possono di nuovo optare per l'imposizione dei redditi su base catastale; • le snc, le sas e le srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, possono di nuovo optare per la determinazione forfettaria del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

STUDIO CATELLANI
COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

Regime IVA delle prestazioni socio-sanitarie e di assistenza alle persone	<p>A decorrere dall'1.1.2014, l'aliquota IVA del 4%, relativa alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, non si applica alle prestazioni rese da società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla L. 381/91.</p> <p>Pertanto, dall'1.1.2014, nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla suddetta L. 381/91, risulta ripristinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota IVA ridotta del 4% sui suddetti servizi socio-sanitari e assistenziali; • la possibilità di scegliere, in alternativa, l'applicazione del regime di esenzione.
---	---

ARGOMENTO	SINTESI DELLE NOVITÀ
Regime IVA della somministrazione e di alimenti e bevande	<p>A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2014, sono soggette all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici (ovunque ubicati), comprese le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.</p> <p>I prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione in esame, stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA.</p>
Acquisto di servizi di pubblicità <i>on line</i> (c.d. "Web Tax")	<p>Dall'1.7.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che intendono acquistare servizi di pubblicità e <i>link</i> sponsorizzati <i>on line</i>, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana; • gli spazi pubblicitari <i>on line</i> e i <i>link</i> sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (c.d. servizi di <i>search advertising</i>), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio <i>on line</i> attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
Emissione fatture da parte degli autotrasportatori	<p>In relazione ai contratti di trasporto di merci su strada, viene soppresso l'obbligo di emettere fattura entro la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.</p>
Sanatoria seconda rata IMU del 2013	<p>Nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013, scaduta il 16.12.2013, non sono dovute sanzioni e interessi qualora la differenza sia corrisposta entro il termine di versamento</p>

STUDIO CATELLANI
COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

	della prima rata per il 2014 (scadente il 16.6.2014).
Proroga versamento "mini-IMU" per il 2013	<p>Viene prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento della c.d. "mini-IMU" relativa al 2013, pari al 40% della differenza positiva tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all'abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale;• l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.
Proroga versamento maggiorazione TARES per il 2013	<p>Viene prorogato dal 16.12.2013 al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione della TARES:</p> <ul style="list-style-type: none">• destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;• prevista per l'anno 2013.
Imposta Unica Comunale (IUC)	<p>A decorrere dall'1.1.2014 viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• quello costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore;• quello collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti